



### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Corte di giustizia dell'Unione europea

2020/C 320/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .....	1
---------------	---	---

#### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### Corte di giustizia

2020/C 320/02	Causa C-113/19: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Luxaviation SA / Ministre de l'Environnement (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Direttiva 2003/87/CE — Ammenda sulle emissioni in eccesso — Assenza di una causa di esenzione in caso di effettiva disposizione delle quote non restituite, salvo forza maggiore — Impossibilità di modifica dell'importo dell'ammenda — Proporzionalità — Articoli 20, 41, 47 e articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Principio della tutela del legittimo affidamento) .....	2
2020/C 320/03	Causa C-468/19: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto — Italia) — Regione Veneto / HD (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Veicoli storici — Trattamento fiscale non omogeneo all'interno di uno stesso Stato membro — Situazione puramente interna — Irricevibilità manifesta) .....	3

2020/C 320/04	Causa C-32/20: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli — Italia) — TJ / Balga Srl (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela in caso di licenziamento ingiustificato – Articoli 20, 21, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo ingiustificato per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare – Insussistenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Inapplicabilità della Carta dei diritti fondamentali – Incompetenza manifesta) .	3
2020/C 320/05	Causa C-162/20 P: Impugnazione proposta l’8 aprile 2020 da WV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020, causa T-471/18, WV/SEAE . . . . .	4
2020/C 320/06	Causa C-171/20 P: Impugnazione proposta l’8 aprile 2020 da WV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020, causa T-43/19, WV/SEAE . . . . .	5
2020/C 320/07	Causa C-172/20 P: Impugnazione proposta l’8 aprile 2020 da WV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020, causa T-388/18, WV/SEAE . . . . .	5
2020/C 320/08	Causa C-244/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) l’8 giugno 2020 — F.C.I. / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) . . . . .	6
2020/C 320/09	Causa C-258/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 1 de Barcelona (Spagna) l’11 giugno 2020 — HV / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) . . . . .	7
2020/C 320/10	Causa C-267/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de León (Spagna) il 15 giugno 2020 — AB Volvo e DAF TRUCKS N.V. / RM . . . . .	8
2020/C 320/11	Causa C-268/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spagna) il 16 giugno 2020 — XV / Cajamar Caja Rural S.C.C. . . . .	8
2020/C 320/12	Causa C-281/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 26 giugno 2020 — Ferimet S.L. / Administración General del Estado . . . . .	9
2020/C 320/13	Causa C-294/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 1° luglio 2020 — GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central . . . . .	10
2020/C 320/14	Causa C-346/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 28 luglio 2020 — UW/Ryanair DAC . . . . .	10
2020/C 320/15	Causa C-354/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 31 luglio 2020 — Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di L / Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie . . . . .	11
2020/C 320/16	Causa C-359/20 P: Impugnazione proposta il 31 luglio 2020 da Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-195/18, Talanton AE / Commissione europea . . . . .	12
2020/C 320/17	Causa C-364/20 P: Impugnazione proposta il 4 agosto 2020 da Ernestis Bernis, Oļēgs Fiļs, OF Holding SIA e Cassandra Holding Company SIA avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 maggio 2020, causa T-282/18, Bernis e a. / CRU . . . . .	13
2020/C 320/18	Causa C-164/18: Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2020 — Commissione europea / Regno di Spagna, sostenuto da: Repubblica francese . . . . .	15

2020/C 320/19	Causa C-165/18: Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2020 — Commissione europea / Regno di Spagna, sostenuto da: Repubblica francese . . . . .	15
2020/C 320/20	Causa C-217/18: Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — La Gazza Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . .	15
2020/C 320/21	Causa C-218/18: Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Latte Più Srl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . .	15
2020/C 320/22	Causa C-219/18: Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Brenta Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . .	16
2020/C 320/23	Causa C-283/18: Ordinanza del presidente della Corte del 15 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Almería — Spagna) — Liliana Beatriz Moya Privitello, Sergio Daniel Martín Durán / Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito . . . . .	16
2020/C 320/24	Causa C-337/18: Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Via Lattea Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . .	16
2020/C 320/25	Causa C-338/18: Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Cooperativa Novalat Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . .	16
2020/C 320/26	Causa C-339/18: Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Veneto Latte Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . .	17
2020/C 320/27	Causa C-534/18 P: Ordinanza del presidente della Corte del 12 giugno 2020 — Xabier Uribe-Etxebarria Jiménez / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Núcleo de comunicaciones y control SL . . . . .	17
2020/C 320/28	Causa C-536/18: Ordinanza del presidente della Corte del 21 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — XW / Landesamt für Verbraucherschutz . . . . .	17
2020/C 320/29	Cause riunite da C-694/18 a C-697/18: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 marzo 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Económico Administrativo Central — Spagna) — Ente Público Radio Televisión Madrid (C-694/18), Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) (C-695/18), Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U. (C-696/18), Ente Público de Radiotelevisión de Castilla La Mancha (C-697/18) / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) . . . . .	17
2020/C 320/30	Causa C-726/18: Ordinanza del presidente della Corte del 28 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Italia) — FW, GY / U.T.G. — Prefettura di Lucca . . . . .	18
2020/C 320/31	Causa C-782/18: Ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance Epinal — Francia) — Cofidis / YP . . . . .	18
2020/C 320/32	Causa C-40/19: Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (precedentemente Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság) — Ungheria] — EY / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, precedentemente Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal . . . . .	18

2020/C 320/33	Causa C-305/19: Ordinanza del presidente della Decima Sezione della Corte del 25 febbraio 2020 — Commissione europea / Repubblica ceca . . . . .	18
2020/C 320/34	Causa C-314/19: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — R.C.C. / M.O.L. . . . .	19
2020/C 320/35	Causa C-438/19: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 24 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht — Düsseldorf — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Frontline Digital GmbH . . . . .	19
2020/C 320/36	Causa C-464/19: Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Latte Villafranca Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto . . . . .	19
2020/C 320/37	Causa C-522/19: Ordinanza del presidente della Corte del 12 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta — Spagna) — DC / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA . . . . .	19
2020/C 320/38	Causa C-524/19: Ordinanza del presidente della Corte del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Nules — Spagna) — Investcapital Ltd / FE . . . . .	20
2020/C 320/39	Causa C-525/19: Ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — GF / Subdelegación del Gobierno en Toledo . . . . .	20
2020/C 320/40	Causa C-685/19: Ordinanza del presidente della Corte del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankenthal — Germania) — OK / Daimler AG . . . . .	20
2020/C 320/41	Causa C-687/19: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Ryanair Ltd / PJ . . . . .	20
2020/C 320/42	Causa C-759/19: Ordinanza del presidente della Corte del 18 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera — Germania) — PG / Volkswagen AG . . . . .	21
2020/C 320/43	Cause riunite da C-763/19 a 765/19: Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Apelacyjny w Krakowie — Polonia) — D.S. (C-763/19) / S.P. e a., con l'intervento di: Prokurator Regionalny w Krakowie, C. S.A. w P. (C-764/19) / Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, con l'intervento di: Prokurator Regionalny w Krakowie, M.S. e I.S. (C-765/19) / R.B.P. Spółka Akcyjna, con l'intervento di: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich . . . . .	21
2020/C 320/44	Causa C-785/19: Ordinanza del presidente della Corte del 23 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Koch Media GmbH / HC . . . . .	21
2020/C 320/45	Causa C-792/19: Ordinanza del presidente della Corte del 12 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — TUifly GmbH / EUflight.de GmbH . . . . .	21
2020/C 320/46	Causa C-797/19: Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — B-GmbH / Finanzamt D . . . . .	22
2020/C 320/47	Causa C-805/19: Ordinanza del presidente della Corte del 2 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — CT / VINI GmbH . . . . .	22

2020/C 320/48	Causa C-814/19: Ordinanza del presidente della Corte del 13 marzo 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) — Regno Unito] — AC, TM, GM, MM / ABC Sl, XYZ Plc . . . . .	22
2020/C 320/49	Causa C-816/19: Ordinanza del presidente della Corte del 6 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg — Germania) — QF / Germanwings GmbH . . . . .	22
2020/C 320/50	Causa C-861/19: Ordinanza del presidente della Corte del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona — Spagna) — LJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) . . . . .	23
2020/C 320/51	Causa C-880/19: Ordinanza del presidente della Corte del 23 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — VZ / Eurowings GmbH . . . . .	23
2020/C 320/52	Causa C-918/19: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG . . . . .	23
2020/C 320/53	Causa C-10/20: Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Flightright GmbH / Eurowings GmbH . . . . .	23

### **Tribunale**

2020/C 320/54	Causa T-197/20: Ricorso proposto il 16 agosto 2020 — JT / EUIPO — Carrasco Pirard e altri (QUILAPAYÚN) . . . . .	24
2020/C 320/55	Causa T-483/20: Ricorso proposto il 31 luglio 2020 — Tecnica Group/EUIPO — Zeitneu (Forma di uno stivale) . . . . .	24
2020/C 320/56	Causa T-486/20: Ricorso proposto il 3 agosto 2020 — H&H / EUIPO — Giuliani (Swisse) . . . . .	25
2020/C 320/57	Causa T-488/20: Ricorso proposto il 5 agosto 2020 — Guerlain/EUIPO (Forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica) . . . . .	26
2020/C 320/58	Causa T-493/20: Ricorso proposto il 28 luglio 2020 — Sfera Joven/EUIPO — Koc (SFORA WEAR) . . . . .	27
2020/C 320/59	Causa T-501/20: Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — Makk / EUIPO — Úbati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI) . . . . .	28
2020/C 320/60	Causa T-504/20: Ricorso proposto l'11 agosto 2020 — Soapland/EUIPO — Norma (Manòu) . . . . .	28
2020/C 320/61	Causa T-505/20: Ricorso proposto l'11 agosto 2020 — Guo/EUIPO — Sand Cph (sandriver) . . . . .	29
2020/C 320/62	Causa T-509/20: Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Daimler / Commissione . . . . .	30
2020/C 320/63	Causa T-511/20: Ricorso proposto il 12 agosto 2020 — Zardini/Commissione . . . . .	32
2020/C 320/64	Causa T-513/20: Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Asempré / Commissione . . . . .	32



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2020/C 320/01)

**Ultima pubblicazione**

GU C 313 del 21.9.2020

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 304 del 14.9.2020

GU C 297 del 7.9.2020

GU C 287 del 31.8.2020

GU C 279 del 24.8.2020

GU C 271 del 17.8.2020

GU C 262 del 10.8.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Luxaviation SA / Ministre de l'Environnement**

(Causa C-113/19) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Ammenda sulle emissioni in eccesso – Assenza di una causa di esenzione in caso di effettiva disposizione delle quote non restituite, salvo forza maggiore – Impossibilità di modifica dell'importo dell'ammenda – Proporzionalità – Articoli 20, 41, 47 e articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio della tutela del legittimo affidamento)*

(2020/C 320/02)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour administrative

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Luxaviation SA

Resistente: Ministre de l'Environnement

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 20 e 47 nonché l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a che l'ammenda forfettaria prevista dall'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, non sia accompagnata da alcuna possibilità di modulazione da parte del giudice nazionale.
- 2) L'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che non si applica alla situazione consistente nel determinare se gli Stati membri abbiano un obbligo, e non una mera facoltà, di istituire meccanismi di parere, richiamo e restituzione anticipata che consentano ai gestori in buona fede di essere perfettamente informati del loro obbligo di restituzione e di non correre così alcun rischio di ammenda, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29.
- 3) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'irrogazione dell'ammenda prevista dall'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, in una situazione in cui le autorità competenti non hanno avvertito il gestore prima della scadenza del termine di restituzione, mentre lo avevano fatto, pur non essendovi tenute, l'anno precedente.



- 4) Spetta al giudice del rinvio valutare se la nozione di «ipotesi di forza maggiore», ai sensi del punto 31 della sentenza del 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka (C-203/12, EU:C:2013:664), si applichi ad una situazione come quella di cui al procedimento principale.

(<sup>1</sup>) GU C 148 del 29.04. 2019.

---

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto — Italia) — Regione Veneto / HD**

(Causa C-468/19) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Veicoli storici – Trattamento fiscale non omogeneo all'interno di uno stesso Stato membro – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta)*

(2020/C 320/03)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria regionale per il Veneto

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Regione Veneto

Convenuto: HD

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (Italia), con decisione del 10 giugno 2019, è manifestamente irricevibile.

(<sup>1</sup>) GU C 357 del 21.10.2019.

---

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli — Italia) — TJ/ Balga Srl**

(Causa C-32/20) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Tutela in caso di licenziamento ingiustificato – Articoli 20, 21, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo ingiustificato per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare – Insussistenza di una situazione di attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Inapplicabilità della Carta dei diritti fondamentali – Incompetenza manifesta)*

(2020/C 320/04)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte di appello di Napoli

**Parti**

Ricorrente: TJ

Convenuta: Balga Srl

**Dispositivo**

La Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate dalla Corte d'appello di Napoli (Italia) con ordinanza del 18 settembre 2019.

<sup>(1)</sup> GU C 161 dell'11.5.2020.

---

**Impugnazione proposta l'8 aprile 2020 da WV avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020, causa T-471/18, WV/SEAE**

**(Causa C-162/20 P)**

(2020/C 320/05)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

Ricorrente: WV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del 29 gennaio 2020 del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-471/18, con la quale è stato respinto il ricorso di annullamento originario della parte ricorrente in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto, ed è stata condannata quest'ultima alle spese;
- condannare il convenuto in primo grado alla totalità delle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sul ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

La parte ricorrente sostiene che, adottando l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha violato il principio della libera produzione delle prove e la nozione di insieme di indizi concordanti e, pertanto, ha violato le regole relative all'onere della prova, in particolare per quanto riguarda le prove e gli indizi prodotti dalla parte ricorrente in relazione all'asserita violazione degli articoli 1 sexies e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Il motivo unico dedotto dalla parte ricorrente verte altresì sul diniego di giustizia, sulla discriminazione, sul travisamento dei fatti nell'ordinanza impugnata e su errori manifesti di valutazione commessi dal Tribunale che hanno determinato una motivazione inesatta in diritto.

---

**Impugnazione proposta l'8 aprile 2020 da WV avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020, causa T-43/19, WV/SEAE**

**(Causa C-171/20 P)**

(2020/C 320/06)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* WV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del 29 gennaio 2020 del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-43/19, con la quale il ricorso è stato respinto in quanto irricevibile ed essa è stata condannata alle spese;
- condannare il convenuto in primo grado alla totalità delle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sul ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

La parte ricorrente sostiene che, adottando l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha violato il principio della libera produzione delle prove e la nozione di insieme di indizi concordanti e, pertanto, ha violato le regole relative all'onere della prova, in particolare per quanto riguarda le prove e gli indizi prodotti relativi alla natura giuridica della domanda di risarcimento presentata dalla parte ricorrente al SEAE ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Il motivo unico dedotto dalla parte ricorrente verte altresì sulla discriminazione, sul travisamento dei fatti nell'ordinanza impugnata e su errori manifesti di valutazione commessi dal Tribunale che hanno determinato una motivazione inesatta in diritto.

---

**Impugnazione proposta l'8 aprile 2020 da WV avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020, causa T-388/18, WV/SEAE**

**(Causa C-172/20 P)**

(2020/C 320/07)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* WV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del 29 gennaio 2020 del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-388/18, con la quale il ricorso di annullamento originario della parte ricorrente è stato respinto in quanto irricevibile ed essa è stata condannata alle spese;

- condannare il convenuto in primo grado alla totalità delle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sul ricorso.

### Motivi e principali argomenti

La parte ricorrente sostiene che, adottando l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha violato il principio della libera produzione delle prove e la nozione di insieme di indizi concordanti e, pertanto, ha violato le regole relative all'onere della prova, in particolare per quanto riguarda le prove e gli indizi prodotti relativi al calcolo del termine di cui disponeva la parte ricorrente per poter impugnare la decisione del SEAE.

Il motivo unico dedotto dalla parte ricorrente verte altresì sulla discriminazione, sul travisamento dei fatti nell'ordinanza impugnata e su errori manifesti di valutazione commessi dal Tribunale che hanno determinato una motivazione inesatta in diritto.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) l'8 giugno 2020 — F.C.I. / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-244/20)

(2020/C 320/08)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

### Parti

*Ricorrente:* F.C.I.

*Convenuto:* Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 79/7, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (<sup>1</sup>), che esclude dall'ambito di applicazione di tale direttiva le prestazioni ai superstiti e le prestazioni familiari, debba essere dichiarato invalido o considerarsi tale in quanto contrario a un principio fondamentale del diritto dell'Unione europea quale quello della parità tra uomini e donne, proclamato come valore fondante dell'Unione europea negli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea, nell'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e come diritto fondamentale nell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nella risalente e consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia.
- 2) Se l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e l'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati, alla luce dell'articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nel senso che essi ostanto a una misura nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale (conseguenza della sentenza del Tribunal Constitucional n. 40/2014 dell'11 marzo, della giurisprudenza nazionale che l'ha interpretata e della riforma legislativa che le ha dato attuazione), che — in concreto e data la generale ignoranza del requisito della formalizzazione e la mancanza di un periodo di adeguamento per soddisfarlo — ha in una prima fase reso impossibile, e poi eccessivamente difficile, l'accesso alla pensione di reversibilità derivante da un rapporto di coppia di fatto disciplinato dal codice civile catalano.

- 3) Se un principio a tal punto fondamentale nel diritto dell'Unione europea quale quello della parità tra uomini e donne, riconosciuto come valore fondante negli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea, e il divieto di discriminazione fondata sul sesso, riconosciuto come diritto fondamentale nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una misura nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale (conseguenza della sentenza del Tribunal Constitucional n. 40/2014 dell'11 marzo, della giurisprudenza nazionale che l'ha interpretata e della riforma legislativa che le ha dato attuazione), che — in concreto e data la generale ignoranza del requisito della formalizzazione e la mancanza di un periodo di adeguamento per soddisfarlo — ha in una prima fase reso impossibile, e poi eccessivamente difficile, l'accesso alla pensione di reversibilità derivante da un rapporto di coppia di fatto disciplinato dal codice civile catalano, a detrimento di una percentuale molto superiore di donne rispetto agli uomini.
- 4) Se il divieto fondato sulla «nascita» o, in alternativa, sull'«appartenenza ad una minoranza nazionale», quali cause o «fondamenti» di discriminazione vietati dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una misura nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale (conseguenza della sentenza del Tribunal Constitucional n. 40/2014 dell'11 marzo, della giurisprudenza nazionale che l'ha interpretata e della riforma legislativa che le ha dato attuazione), che — in concreto e data la generale ignoranza del requisito della formalizzazione e la mancanza di un periodo di adeguamento per soddisfarlo — ha in una prima fase reso impossibile, e poi eccessivamente difficile, l'accesso alla pensione di reversibilità derivante da un rapporto di coppia di fatto disciplinato dal codice civile catalano.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 1 de Barcelona (Spagna)  
l'11 giugno 2020 — HV / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)**

**(Causa C-258/20)**

(2020/C 320/09)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Social n° 1 de Barcelona

**Parti**

*Ricorrente:* HV

*Resistente:* Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

**Questione pregiudiziale**

Se la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (<sup>1</sup>) debba interpretarsi nel senso che essa osta a una norma nazionale, come quella controversa nel procedimento principale (articolo 60, paragrafo 4, del TRLGSS) che prevede il diritto a un'integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottivi e siano titolari di pensioni contributive di vecchiaia, laddove altre donne che si trovano in una situazione identica non hanno diritto a tale integrazione della loro pensione perché hanno optato per il pensionamento anticipato e volontario, che è giuridicamente soggetto a requisiti contributivi più elevati rispetto a una pensione di vecchiaia ordinaria e a requisiti di età identici o molto simili, e che hanno le stesse difficoltà a restare nel mercato del lavoro dovute alla loro condizione di donne.

---

(<sup>1</sup>) GU 1979, L 6, pag. 24.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de León (Spagna) il 15 giugno 2020 — AB Volvo e DAF TRUCKS N.V. / RM**

**(Causa C-267/20)**

(2020/C 320/10)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Audiencia Provincial de León

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* AB Volvo e DAF TRUCKS N.V.

*Resistente:* RM

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 101 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione della norma nazionale secondo la quale il termine di prescrizione di cinque anni per l'esercizio dell'azione stabilito all'articolo 10 della direttiva nonché l'articolo 17 sulla stima giudiziale del danno non si applicano retroattivamente, e che, come riferimento ai fini della retroattività, prende in considerazione la data della sanzione e non quella di esercizio dell'azione.
- 2) Se l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE <sup>(1)</sup> e il termine «retroattivamente» debbano essere interpretati nel senso che l'articolo 10 della medesima direttiva si applica ad un'azione come quella esercitata nel procedimento principale, che, pur essendo stata promossa dopo l'entrata in vigore della direttiva e della norma di recepimento, si riferisce tuttavia a fatti o sanzioni precedenti.
- 3) Se, nel contesto dell'applicazione di una disposizione quale l'articolo 76 della legge sulla tutela della concorrenza, l'articolo 17 della direttiva 2014/104/UE, concernente la stima giudiziale del danno, debba essere interpretato nel senso che si tratta di una norma processuale che sarà applicabile al procedimento principale la cui azione è esercitata successivamente all'entrata in vigore della norma nazionale di recepimento.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spagna) il 16 giugno 2020 — XV / Cajamar Caja Rural S.C.C.**

**(Causa C-268/20)**

(2020/C 320/11)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta

**Parti**

*Ricorrente:* XV

*Resistente:* Cajamar Caja Rural S.C.C.

### Questioni pregiudiziali

1) Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori <sup>(1)</sup>, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell'operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un'interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

2) Inoltre, se, in relazione all'articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile)], che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell'Unione europea nel caso in cui si consideri che l'accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.

<sup>(1)</sup> GU 1993, L 95, pag. 29.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 26 giugno 2020 — Ferimet S.L. / Administración General del Estado

(Causa C-281/20)

(2020/C 320/12)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

### Parti

*Ricorrente:* Ferimet S.L.

*Resistente:* Administración General del Estado

### Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 168 e le correlate disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2003, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, e il principio di neutralità fiscale che ne deriva, nonché la giurisprudenza della CGUE che la interpreta, debbano essere interpretati nel senso che essi non consentono la detrazione dell'IVA versata a monte agli imprenditori che, in regime di inversione contabile del soggetto passivo, o di autofatturazione, secondo la terminologia del diritto dell'UE, emettono il titolo giustificativo (fattura) dell'operazione di acquisto di beni da essi realizzata inserendo nel predetto titolo un fornitore fittizio, quando non è contestato che l'acquisto sia stato effettivamente realizzato dall'imprenditore in questione, che ha destinato i materiali acquistati al suo giro d'affari o alla sua attività commerciale.

- 2) Nel caso in cui una prassi come quella descritta — che deve considerarsi nota all'interessato — possa qualificarsi come abusiva o fraudolenta al fine di non consentire la detrazione dell'IVA pagata a monte, se sia necessaria, al fine di negare tale detrazione, la piena prova dell'esistenza di un vantaggio fiscale incompatibile con le finalità che presiedono al regime dell'IVA.
- 3) Infine, qualora tale prova fosse necessaria, se il vantaggio fiscale che consentirebbe di negare la detrazione e che, eventualmente, deve individuarsi caso per caso, debba essere riferito esclusivamente al contribuente medesimo (acquirente dei beni), o se, eventualmente, debba riguardare altri partecipanti all'operazione.

---

(<sup>1</sup>) GU 2006, L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 1° luglio 2020 —  
GE Auto Service Leasing GMBH / Tribunal Económico Administrativo Central**

**(Causa C-294/20)**

(2020/C 320/13)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Audiencia Nacional

**Parti**

*Attore:* GE Auto Service Leasing GMBH

*Convenuto:* Tribunal Económico Administrativo Central

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba ritenere valido il fatto che un soggetto passivo, dopo aver ricevuto dall'amministrazione fiscale plurime richieste di dimostrare le condizioni del diritto al rimborso, non soddisfi tali richieste senza una giustificazione ragionevole e, in seguito al diniego del rimborso, rimandi la produzione documentale fino al riesame in via amministrativa o giurisdizionale.
- 2) Se si possa considerare abuso di diritto il fatto che il soggetto passivo, senza giustificato motivo, non fornisca all'amministrazione fiscale le informazioni necessarie a sostegno del suo diritto, quando ciò gli è stato consentito e richiesto e, al contrario, tali informazioni siano fornite volontariamente in un momento successivo all'organo di revisione o all'organo giurisdizionale.
- 3) Se il soggetto passivo non residente perda il diritto al rimborso, o perché non ha fornito entro i termini e senza ragionevole giustificazione le informazioni rilevanti al fine di accertare il suo diritto al rimborso o a causa del suo comportamento abusivo, quando sia scaduto il termine previsto o concesso a tal fine e l'amministrazione abbia emesso una decisione di diniego del rimborso.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 28 luglio  
2020 — UW/Ryanair DAC**

**(Causa C-346/20)**

(2020/C 320/14)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo)



**Parti**

Ricorrente: UW

Convenuta: Ryanair DAC

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che il considerevole ritardo di un volo possa essere «dovuto» a circostanze eccezionali anche qualora tali circostanze siano sorte il giorno prima, nel corso di un volo precedente dell'apparecchio previsto.

Con ordinanza della Corte di giustizia del 6 agosto 2020, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.

<sup>(1)</sup> GU 2004, L 46, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 31 luglio 2020 — Mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di L / Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie**

**(Causa C-354/20)**

(2020/C 320/15)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Amsterdam

**Parti**

Mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di: L

Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la decisione quadro 2002/584/GAI <sup>(1)</sup>, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e/o l'articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dia attuazione a un mandato d'arresto europeo emesso da un giudice, allorché, dopo l'emissione del mandato d'arresto europeo, la legge nazionale dello Stato membro emittente è stata modificata in modo tale che il giudice non soddisfa più i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva in quanto tale normativa non garantisce più l'indipendenza di detto giudice.
- 2) Se la decisione quadro 2002/584/GAI, e l'articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dia attuazione a un mandato d'arresto europeo allorché abbia constatato che nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un giudice indipendente per ogni sospettato — e dunque anche per la persona ricercata —, a prescindere da quali autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti per i procedimenti a cui il ricercato sarà sottoposto e dalla situazione personale della persona ricercata, dalla natura del reato per cui questa viene perseguita e dal contesto fattuale posto a fondamento del mandato d'arresto europeo, rischio reale che è collegato al fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente non sono più indipendenti a causa di carenze sistemiche e generalizzate.

3) Se la decisione quadro 2002/584/GAI, e l'articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dia attuazione a un mandato d'arresto europeo allorché abbia constatato che:

- nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo per ogni sospettato, rischio legato a carenze sistemiche e generalizzate relative all'indipendenza della magistratura di tale Stato membro,
- tali carenze sistemiche e generalizzate pertanto non solo sono idonee a incidere negativamente, ma hanno anche effettivamente un'incidenza negativa sui giudici di detto Stato membro competenti per i procedimenti ai quali il ricercato sarà sottoposto e
- sussistono pertanto motivi seri e comprovati per ritenere che il ricercato corra un rischio reale che il suo diritto fondamentale a un giudice indipendente sarà violato e che sarà dunque pregiudicato il contenuto del suo diritto essenziale a un processo equo,

sebbene la persona ricercata, a prescindere dalle carenze sistemiche e generalizzate in parola, non abbia espresso preoccupazioni specifiche e sebbene la situazione personale del ricercato, la natura dei reati per cui viene perseguito e il contesto posto a fondamento del mandato d'arresto europeo, se si prescinde dalle carenze sistemiche e generalizzate di cui trattasi, non destino timore di pressioni concrete o di influenza sul suo procedimento penale ad opera del potere esecutivo e/o legislativo.

(<sup>1</sup>) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1)

**Impugnazione proposta il 31 luglio 2020 da Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 maggio 2020, causa T-195/18, Talanton AE / Commissione europea**

**(Causa C-359/20 P)**

(2020/C 320/16)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente in impugnazione:* Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (rappresentanti: K. Damis e M. Angelopoulos, dikigoroï)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede alla Corte di voler:

- annullare in toto la sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione europea del 13 maggio 2020, Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki — Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Commissione europea (causa T-195/18);
- accogliere il ricorso del 16 marzo 2018 proposto dalla ricorrente in primo grado/ricorrente in impugnazione;
- respingere il controricorso della convenuta in primo grado/convenuta in impugnazione;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

- 1) Errore di diritto — Erronea applicazione del principio di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e disconoscimento del dovere delle istituzioni dell'Unione europea, affinché sia assicurata la certezza del diritto, di esercitare tempestivamente i propri poteri.
  - Con il primo capo del presente motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia travisato la portata del principio della ragionevolezza dei termini di esercizio dell'azione, avendo omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti nella fattispecie.
  - Con il secondo capo del primo motivo, la ricorrente asserisce che tanto la durata del procedimento quanto le posizioni assunte dalla Commissione per tutto il suo svolgimento avevano generato la legittima aspettativa in suo capo che nessuna rettifica finanziaria le sarebbe stata applicata.
- 2) Errore di diritto — Erronea applicazione del principio di buona fede con riferimento all'accettazione della violazione, da parte della Commissione, delle norme sul subappalto nella realizzazione di un audit.
  - Il Tribunale ha commesso un errore di diritto non applicando correttamente l'articolo 1134 del codice civile belga, come letto dalla Corte di Cassazione belga.

---

**Impugnazione proposta il 4 agosto 2020 da Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA e Cassandra Holding Company SIA avverso l'ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 maggio 2020, causa T-282/18, Bernis e a. / CRU**

**(Causa C-364/20 P)**

(2020/C 320/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrenti:* Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (rappresentante: O.H. Behrends, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Comitato di risoluzione unico (CRU), Banca centrale europea (BCE)

### Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale;
- dichiarare che il ricorso di annullamento è ricevibile;
- rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul ricorso di annullamento;
- condannare la BCE al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti e a quelle della presente impugnazione.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove si è basato sul fatto che il regolamento (UE) n. 806/2014<sup>(1)</sup> non prevede disposizioni, in circostanze come quelle di cui alla presente causa, per la liquidazione di un ente creditizio. I ricorrenti sostengono che tale aspetto riguarda la legittimità delle decisioni del CRU del 23 febbraio 2018 contestate e quindi il merito, mentre la ricevibilità dipende unicamente dal modo in cui il CRU ha effettivamente agito (non da come avrebbe dovuto agire).

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha considerato il fatto che il giudice del Lussemburgo ha respinto la domanda di scioglimento e di liquidazione dell'ABLV Luxembourg presentata dall'autorità nazionale di risoluzione lussemburghese come elemento a sostegno della sua conclusione nel senso dell'irricevibilità. Il rigetto della decisione di una istituzione europea da parte di un giudice nazionale non rende tale decisione inesistente e non fa venir meno la necessità di annullamento da parte dei tribunali dell'Unione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel presumere che il carattere volontario della liquidazione dell'ABLV Bank secondo il diritto lettone sia rilevante se, come conferma il Tribunale, la liquidazione è stata resa obbligatoria con le decisioni del CRU.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel presumere l'esclusione di un effetto giuridico sufficientemente diretto per il motivo che l'attuazione delle decisioni contestate comporta l'applicazione del diritto nazionale. L'applicazione del diritto nazionale nell'ambito dell'attuazione è irrilevante fintanto che il presunto effetto giuridico dell'atto è disciplinato dal diritto dell'Unione.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la natura, specificamente legata alla giurisdizione, dell'attuazione dell'atto sia rilevante ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel presumere che qualsivoglia discrezionalità in capo alle autorità nazionali nell'ambito dell'attuazione escluda l'effetto giuridico diretto.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale si è basato su un'errata interpretazione della nozione di «norme intermedie» sviluppata dalla giurisprudenza.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha tratto conclusioni errate dalla mera forma degli atti contestati.

Nono motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non applicare l'articolo 263 TFUE alla luce delle direttive specifiche fornite dal regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda il controllo degli atti del CRU.

Decimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non tenere in considerazione i diritti dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ha dato luogo ad una lacuna nella tutela giuridica.

Undicesimo motivo, vertente, a titolo cautelare, sul fatto che l'ordinanza impugnata si baserebbe su uno snaturamento manifesto degli atti contestati qualora fosse interpretata nel senso che gli atti contestati non impongono la liquidazione dell'ABLV Latvia e dell'ABLV Luxembourg. Questo motivo viene dedotto solo a scopo cautelare. I ricorrenti non ritengono che vi sia alcun fondamento per interpretare in tal senso l'ordinanza impugnata.

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che l'ordinanza impugnata è fondata su una erronea interpretazione della giurisprudenza pertinente, ivi incluse le decisioni della Corte di giustizia, BCE e a./Trasta Komerbanka e a., C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, e Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P e C-475/10 P.

Tredicesimo motivo, vertente sulla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

**Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2020 — Commissione europea / Regno di Spagna,  
sostenuto da: Repubblica francese**

**(Causa C-164/18) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/18)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 152 del 30.4.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2020 — Commissione europea / Regno di Spagna,  
sostenuto da: Repubblica francese**

**(Causa C-165/18) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/19)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 152 del 30.4.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — La Gazza Srl e a. / Agenzia per le Erogazioni in  
Agricoltura (AGEA), Regione Veneto**

**(Causa C-217/18) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/20)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 240 del 9.7.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Latte Più Srl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura  
(AGEA), Regione Veneto**

**(Causa C-218/18) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/21)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 240 del 9.7.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Brenta Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto**

(Causa C-219/18) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/22)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 240 del 9.7.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 15 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Almería — Spagna) — Liliana Beatriz Moya Privitello, Sergio Daniel Martín Durán / Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito**

(Causa C-283/18) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/23)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 259 del 23.7.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Via Lattea Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto**

(Causa C-337/18) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/24)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 285 del 13.8.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Cooperativa Novalat Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto**

(Causa C-338/18) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/25)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 285 del 13.8.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Veneto Latte Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto**

(Causa C-339/18) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/26)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 285 del 13.8.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 12 giugno 2020 — Xabier Uribe-Etxebarria Jiménez / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Núcleo de comunicaciones y control SL**

(Causa C-534/18 P) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/27)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 16 del 14.1.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 21 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — XW / Landesamt für Verbraucherschutz**

(Causa C-536/18) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/28)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 427 del 26.11.2018.

---

**Ordinanza del presidente della Corte dell'11 marzo 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Económico Administrativo Central — Spagna) — Ente Público Radio Televisión Madrid (C-694/18), Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) (C-695/18), Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U. (C-696/18), Ente Público de Radiotelevisión de Castilla La Mancha (C-697/18) / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)**

(Cause riunite da C-694/18 a C-697/18) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/29)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 72 del 25.2.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 28 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana — Italia) — FW, GY/ U.T.G. — Prefettura di Lucca**

**(Causa C-726/18) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/30)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 93 dell'11.3.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance Epinal — Francia) — Cofidis/ YP**

**(Causa C-782/18) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/31)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 54 dell'11.2.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (precedentemente Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungheria] — EY/ Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, precedentemente Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal**

**(Causa C-40/19) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/32)

*Lingua processuale: l'ungherese*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 15.4.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Decima Sezione della Corte del 25 febbraio 2020 — Commissione europea / Repubblica ceca**

**(Causa C-305/19) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/33)

*Lingua processuale: il ceco*

Il presidente della Decima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 213 del 24.6.2019.

---



**Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — R.C.C. / M.O.L.**

(Causa C-314/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/34)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 280 del 19.8.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 24 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht — Düsseldorf — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Frontline Digital GmbH**

(Causa C-438/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 328 del 30.9.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Latte Villafranca Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto**

(Causa C-464/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/36)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 357 del 21.10.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 12 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta — Spagna) — DC / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA**

(Causa C-522/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/37)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 413 del 9.12.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Nules — Spagna) — Investcapital Ltd / FE**

(Causa C-524/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/38)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 363 del 28.10.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — GF / Subdelegación del Gobierno en Toledo**

(Causa C-525/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/39)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 432 del 23.12.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankenthal — Germania) — OK / Daimler AG**

(Causa C-685/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/40)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 27 del 27.1.2020.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Ryanair Ltd / PJ**

(Causa C-687/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/41)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 399 del 25.11.2019.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 18 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera — Germania) — PG / Volkswagen AG**

(Causa C-759/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/42)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 45 del 10.2.2020.

**Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Apelacyjny w Krakowie — Polonia) — D.S. (C-763/19) / S.P. e a., con l'intervento di: Prokurator Regionalny w Krakowie, C. S.A. w P. (C-764/19) / Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, con l'intervento di: Prokurator Regionalny w Krakowie, M.Ś. e I.Ś. (C-765/19) / R.B.P. Spółka Akcyjna, con l'intervento di: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich**

(Cause riunite da C-763/19 a 765/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/43)

*Lingua processuale: il polacco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 54 del 17.2.2020.

**Ordinanza del presidente della Corte del 23 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Koch Media GmbH / HC**

(Causa C-785/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/44)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 27 del 27.1.2020.

**Ordinanza del presidente della Corte del 12 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — TUIfly GmbH / EUflight.de GmbH**

(Causa C-792/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/45)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 27 del 27.1.2020.

**Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — B-GmbH / Finanzamt D**

(Causa C-797/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/46)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 27 del 27.1.2020.

**Ordinanza del presidente della Corte del 2 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — CT / VINI GmbH**

(Causa C-805/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/47)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 77 del 9.3.2020.

**Ordinanza del presidente della Corte del 13 marzo 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) — Regno Unito] — AC, TM, GM, MM / ABC Sl, XYZ Plc**

(Causa C-814/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/48)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 10 del 13.1.2020.

**Ordinanza del presidente della Corte del 6 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg — Germania) — QF / Germanwings GmbH**

(Causa C-816/19) <sup>(1)</sup>

(2020/C 320/49)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 45 del 10.2.2020.

**Ordinanza del presidente della Corte del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona — Spagna) — LJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)**

**(Causa C-861/19) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/50)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 54 del 17.2.2020.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 23 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — VZ / Eurowings GmbH**

**(Causa C-880/19) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/51)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 87 del 16.3.2020.

---

**Ordinanza del presidente della Corte dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — GDVI Verbraucherhilfe GmbH / Swiss International Air Lines AG**

**(Causa C-918/19) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/52)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 95 del 23.3.2020.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Flightright GmbH / Eurowings GmbH**

**(Causa C-10/20) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 320/53)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 161 dell'11.5.2020.

---

## TRIBUNALE

**Ricorso proposto il 16 agosto 2020 — JT / EUIPO — Carrasco Pirard e altri (QUILAPAYÚN)**

**(Causa T-197/20)**

(2020/C 320/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

### **Parti**

*Ricorrente:* JT (rappresentante: A. Mena Valenzuela, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso:* Eduardo Carrasco Pirard e altri 7 (Santiago, Cile)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedenti il marchio controverso:* Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo QUILAPAYÚN — Domanda di registrazione n. 9 267 287

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 febbraio 2020 nel procedimento R 1518/2019-4

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare o revocare la decisione impugnata, accogliendo tutte le richieste del ricorrente.

### **Motivo invocato**

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 6 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi.

---

**Ricorso proposto il 31 luglio 2020 — Tecnica Group/EUIPO — Zeitneu (Forma di uno stivale)**

**(Causa T-483/20)**

(2020/C 320/55)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Tecnica Group SpA (Giavera del Montello, Italia) (rappresentante: C. Sala, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Zeitneu GmbH (Zurigo, Svizzera)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di uno stivale) — Marchio dell'Unione europea n. 10 168 441

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Procedimento di cancellazione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 maggio 2020 nel procedimento R 1093/2019-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione del principio dell'autorità del giudicato ai sensi degli articoli 123 e 124 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dei principi di legalità, di parità di trattamento e di buona amministrazione ai sensi degli articoli 123 e 124 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione del principio di tutela del legittimo affidamento ai sensi degli articoli 123 e 124 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 3 agosto 2020 — H&H/ EUIPO — Giuliani (Suisse)**

**(Causa T-486/20)**

(2020/C 320/56)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: D. Rose, L. Flascher, Solicitors e N. Saunders, QC)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Giuliani SpA (Milano, Italia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo Suisse, di colore rosso, nero e bianco — Marchio dell'Unione europea n. 3 252 152

*Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità*

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 maggio 2020 nel procedimento R 2185/2019-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione degli articoli 63, paragrafo 2, e 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- violazione dell'articolo 146, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, in combinato disposto con l'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 5 agosto 2020 — Guerlain/EUIPO (Forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica)**

**(Causa T-488/20)**

(2020/C 320/57)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Guerlain (Parigi, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica) — Domanda di registrazione n. 17 958 667

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2020 nel procedimento R 2292/2019-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'Ufficio.



**Motivo invocato**

Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 28 luglio 2020 — Sfera Joven/EUIPO — Koc (SFORA WEAR)****(Causa T-493/20)**

(2020/C 320/58)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* Sfera Joven, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Andrzej Koc (Kobyłka, Polonia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SFORA WEAR — Domanda di registrazione n. 15 853 245

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 maggio 2020 nel procedimento R 2030/2019-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella misura in cui, respingendo il ricorso dell'opponente, conferma la decisione della divisione di opposizione emessa nel procedimento di opposizione B 2 834 862, accogliendo parzialmente la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 15 853 245 SFORA WEAR (denominativo), al fine di distinguere determinati prodotti delle classi 18 e 25;
- condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

**Motivi invocati**

- valutazione inadeguata delle prove dell'uso del marchio opposto e violazione dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
  - violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e violazione dei criteri di classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 (nella sua ultima revisione), nonché delle sue note esplicative e dell'analisi di detta classificazione effettuate dall'OMPI.
-

**Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — Makk / EUIPO — Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI)****(Causa T-501/20)**

(2020/C 320/59)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Stefan Makk (Graz, Austria) (rappresentante: I. Hödl, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Ubati Luxury Cosmetics, SL (Alcobendas, Spagna)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo PANTA RHEI — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 393 404*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2020 nel procedimento R 2337/2020-4**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e ogni eventuale interveniente alle spese del presente procedimento.

**Motivo invocato**

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Ricorso proposto l'11 agosto 2020 — Soapland/EUIPO — Norma (Manòu)****(Causa T-504/20)**

(2020/C 320/60)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Soapland GmbH & Co. OHG (Andernach, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Norimberga, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso:* Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «Manòu» — Domanda di registrazione n. 14 704 481

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 giugno 2020 nel procedimento R 1504/2019-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto l'11 agosto 2020 — Guo/EUIPO — Sand Cph (sandriver)**

**(Causa T-505/20)**

(2020/C 320/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Xiuling Guo (Shenyang, Cina) (rappresentante: L. Le Stanc, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Sand Cph A/S (Copenaghen, Danimarca)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo sandriver — Marchio dell'Unione europea n. 15 856 297

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2020 nel procedimento R 2019/2019-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso proposto avverso la decisione impugnata;
- annullare integralmente la decisione impugnata;

- condannare l'EUIPO a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

### Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nel ritenere che sussistesse un rischio di confusione per il pubblico tra il marchio dell'Unione europea denominativo anteriore n. 3 105 491 e il marchio dell'Unione europea semi-figurativo posteriore n. 15 856 297 della ricorrente.

---

## Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Daimler / Commissione

(Causa T-509/20)

(2020/C 320/62)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione impugnata, adottata dalla convenuta ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo, 5, secondo comma, nei limiti in cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione, in combinato disposto con l'allegato I, tabelle 1 e 2, sono indicate per la ricorrente, nella colonna D, le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e nella colonna I, i risparmi di CO<sub>2</sub> dovuti alle ecoinnovazioni;
- sospendere il procedimento fino all'adozione di una decisione definitiva che ponga fine al procedimento nella causa T-359/19; e
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione, del 3 giugno 2020, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>.

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158<sup>(3)</sup> e con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011<sup>(4)</sup>. Con la sua decisione la convenuta avrebbe violato le disposizioni precitate, avendo ommesso, nell'ambito del metodo di prova da essa applicato ai fini della verifica ad hoc, il preconditionamento specifico necessario.
  - La Commissione avrebbe stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158, un metodo di prova specifico. Nel considerando 10 della stessa decisione la Commissione stabilirebbe implicitamente che tale metodo di prova richieda un preconditionamento specifico.

- Senza precondizionamento specifico non potrebbero fornirsi risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, contrariamente all'articolo 6, paragrafo 1, prima frase del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
  - Lo svolgimento della procedura di prova senza precondizionamento specifico non consentirebbe, inoltre, contrariamente all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, di accertare in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per effetto della tecnologia innovativa.
  - Inoltre, senza precondizionamento specifico mancherebbe il sufficiente collegamento con le «procedure regolamentari di prova» del Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) o del Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP), disciplinate nel regolamento (CE) n. 692/2008<sup>(1)</sup> o nel regolamento (UE) 2017/1151<sup>(2)</sup>. Secondo il senso e lo scopo della procedura di prova nonché in base al considerando 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, la procedura di prova di cui trattasi dovrebbe invece essere orientata sulla «procedura regolamentare di prova», pertanto — conformemente al procedimento nell'ambito delle menzionate procedure di prova — anche per questo motivo sarebbe stato necessario un precondizionamento specifico.
2. Secondo motivo: violazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- La convenuta, inoltre, avrebbe violato l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, avendo disposto che l'innovazione ecocompatibile non doveva essere presa in considerazione per il 2018, sebbene la disposizione consenta espressamente una decisione di non prenderla in considerazione solo per l'anno successivo.
3. Terzo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato.
- La ricorrente non sarebbe stata ascoltata dalla convenuta conformemente ai requisiti derivanti dal principio generale del rispetto dei diritti della difesa nonché dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. Quarto motivo: violazione dell'obbligo di motivazione.
- La convenuta inoltre non avrebbe motivato la decisione conformemente ai requisiti derivanti dall'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella decisione impugnata essa si riferirebbe soltanto, in termini astratti, a divergenze nel metodo di prova. Essa non si sarebbe espressa sulla questione, rilevante ai fini della decisione, se e in che misura il metodo di prova richieda un precondizionamento specifico e se essa abbia autorizzato un siffatto metodo di prova nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1035.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU 2009, L 140, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU 2020, L 227, pag. 37.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2015, L 26, pag. 31).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 194, pag. 19).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2008, L 199, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU 2017, L 175, pag. 1).

**Ricorso proposto il 12 agosto 2020 — Zardini/Commissione****(Causa T-511/20)**

(2020/C 320/63)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

*Ricorrente:* Alessandro Zardini (Marano di Valpollicella, Italia) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare i seguenti provvedimenti:

- Provvedimento del 20 giugno 2019, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alle prove presso l'Assessment Center del concorso EPSO/AD/371/19;
- Provvedimento in data 31 ottobre 2019, con il quale è stata respinta la richiesta di riesame dell'esclusione dal concorso EPSO/AD/371/19;
- Provvedimento dell'APN in data 7 maggio 2020, con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell'art. 90, II, dello statuto.

Si richiede altresì che la Commissione sia condannata alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati nelle cause T-456/20, LA/Commissione, et T-474/20, LD/Commissione.

---

**Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Asempe / Commissione****(Causa T-513/20)**

(2020/C 320/64)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempe) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Piqueras Ruiz, I. Igartua Arregui e M. Troncoso Ferrer, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea C (2020) 3108 final, del 14 maggio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.50872 (2020/NN) — Compensazione alla Correos per l'obbligo di servizio universale, 2011-2020; e, di conseguenza,
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto avverso la decisione della Commissione europea C (2020) 3108 final, del 14 maggio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.50872 (2020/NN) — Compensazione alla Correos per l'obbligo di servizio universale, 2011-2020, con la quale la Commissione ha deciso, inter alia, che la compensazione per servizio pubblico versata alla Correos durante il periodo 2011-2020 costituisce un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che è, tuttavia, compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

- La ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente ritenuto che una parte della compensazione versata dallo Stato nel periodo analizzato dovesse essere imputata al periodo precedente al 2011, e, in particolare, al periodo compreso tra il 2007 e il 2010. Orbene, se ciò che la Commissione intende sostenere è che la voce di bilancio di riferimento corrisponde alla prestazione del servizio pubblico universale da parte della Correos durante gli anni 2008, 2009 o 2010 e che, pertanto, deve essere considerata come un aiuto imputabile a tali periodi, ciò avrebbe dovuto essere indicato nel codice di bilancio, ponendo, all'inizio di quest'ultimo, rispettivamente, gli anni «2007», «2008», «2009» o «2010». Tuttavia, ciò non è accaduto. Al contrario, le voci di bilancio sono state identificate come 2011 1701 491N 441 e 2013 1703 491N 442. Ciò significa che sono state attribuite a un servizio prestato e pagato in tale periodo annuo e non in un altro.

2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

- A tal riguardo, la ricorrente sostiene che il costo delle notifiche amministrative durante il periodo in esame non poteva essere oggetto di compensazione statale, essendo tale compensazione un aiuto illegale e incompatibile, che è stato nondimeno ignorato dalla Commissione nella decisione impugnata. La Commissione adotta, infatti, un criterio totalmente diverso da quello della Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza, Spagna), nell'includere il costo delle notifiche amministrative negli obblighi di servizio universale e nel ritenere, di conseguenza, che tale costo possa essere validamente compensato da contributi statali. Orbene, la Commissione, non avendo, in tal modo, tenuto conto della posizione adottata dalla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza, quale autorità di regolamentazione del settore postale, non adempie all'obbligo ad essa incombente di rispettare le garanzie procedurali che devono guidare l'applicazione dell'articolo 107 TFUE.

3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell'articolo 107 TFUE.

- A tal riguardo, la ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe dovuto escludere dal calcolo dell'aiuto di cui trattasi gli importi per l'esenzione dall'imposta sui beni immobili e dall'imposta sulle attività produttive.
-











ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT